



SENATO ACCADEMICO	18 dicembre 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18 dicembre 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio partecipate</u>
ENTRATA IN VIGORE	19 dicembre 2019

**LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
IN ENTI, ORGANISMI E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO**

Sommario

Articolo 1 -	Oggetto e finalità	2
Articolo 2 -	Principi generali	2
Articolo 3 -	Iter procedurale per la costituzione o adesione	3
Articolo 4 -	Contenuto della proposta di costituzione o adesione	5
Articolo 5 -	Responsabilità	7
Articolo 6 -	Durata dell'impegno	8
Articolo 7 -	Clausola di salvaguardia	8
Articolo 8 -	Rappresentanza negli organi statutari degli enti	8
Articolo 9 -	Approvazione modifiche statutarie	9
Articolo 10 -	Versamento quote di partecipazione/adesione	9
Articolo 11 -	Elenco partecipazioni e adesioni a enti esterni e relative nomine	10
Articolo 12 -	Monitoraggio e adempimenti normativi	10



Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dello Statuto di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la partecipazione dell'Università degli Studi di Ferrara in enti, organismi e soggetti di diritto pubblico o privato.
2. L'Università degli Studi di Ferrara, per il perseguimento dei propri fini istituzionali riconosciuti dallo Statuto, può costituire, partecipare e aderire a diverse tipologie di enti che possono assumere le forme consentite dalla legge, ovvero:
 - a) associazioni con o senza personalità giuridica;
 - b) centri interuniversitari;
 - c) fondazioni;
 - d) consorzi;
 - e) società consortili;
 - f) società di capitali;
 - g) enti di diritto pubblico.
3. L'Università degli Studi di Ferrara uniforma la propria azione ai criteri e limiti imposti per le partecipazioni pubbliche in società, stabiliti dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.
4. Le presenti Linee Guida non si applicano alle società spin-off, la cui disciplina è prevista da apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 2 - Principi generali

1. La partecipazione dell'Università di cui all'articolo 1, deve uniformarsi ai seguenti principi:
 - a) favorire la partecipazione e l'adesione a forme associative con limitazione di responsabilità e dotate di personalità giuridica, ovvero in fase di richiesta;
 - b) elevato livello scientifico delle attività;



- c) congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università;
- d) disponibilità e individuazione nel budget delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- e) salvaguardia della posizione scientifica dell'Università all'interno della composizione degli organismi collegiali e della rappresentanza negli organi di governo della partecipata;
- f) espressa previsione, nello Statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università;
- g) esclusione del concorso dell'Università nel ripiano di eventuali perdite e/o limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- h) assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell'Università (si configura una situazione di conflitto d'interessi quando la partecipata compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio a danno dell'immagine e/o degli interessi dell'Università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico);
- i) divieto di costituzione, diretta o indiretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016, di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché divieto di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- j) divieto ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.lgs. 175/2016, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile, di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, qualora queste abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra-annuali.

Articolo 3 - Iter procedurale per la costituzione o adesione

1. Ciascuna proposta di costituzione o adesione ad enti, organismi e soggetti di diritto pubblico o privato deve seguire l'iter di approvazione di cui ai seguenti punti 1 e 2 in base all'afferenza del soggetto proponente.



1) L'iter procedurale applicabile alle proposte provenienti da personale afferente ai Dipartimenti è il seguente:

a) Consiglio di Dipartimento

L'adesione ad un ente o la sua costituzione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il soggetto da cui proviene la proposta. Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di soggetti afferenti a più Dipartimenti, la stessa deve essere sottoposta ai rispettivi Consigli di Dipartimento di afferenza.

Il Dipartimento, acquisita la necessaria documentazione, si esprime tenendo conto di tutti gli elementi che devono essere contenuti nella proposta di adesione o di costituzione.

Compete in particolare al Dipartimento valutare:

- il valore scientifico della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici del proponente;
- le ragioni che giustificano la necessità della costituzione o l'adesione all'ente terzo per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Università;
- le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della sostenibilità finanziaria.

La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla documentazione oggetto della deliberazione, viene trasmessa all'ufficio competente in materia di partecipate.

b) Commissione Partecipate

L'ufficio competente in materia di partecipate sottopone la delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla proposta di adesione o costituzione, alla Commissione Partecipate di Ateneo, la quale esprime un parere in merito all'adesione o alla costituzione, salvo eventuali casi di urgenza nei quali la proposta può essere sottoposta direttamente agli Organi di Ateneo.

c) Organi di Ateneo

Acquisito il parere non vincolante della Commissione Partecipate, la proposta di adesione o costituzione è sottoposta al parere del Senato Accademico e



all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo delibera anche in ordine agli eventuali contributi finanziari previsti.

2) L'iter procedurale applicabile alle proposte provenienti da personale afferente a strutture diverse dai Dipartimenti è il seguente:

a) Commissione Partecipate

L'ufficio competente in materia di partecipate sottopone la proposta di adesione o costituzione alla Commissione Partecipate di Ateneo, la quale esprime un parere in merito all'adesione o alla costituzione, salvo eventuali casi di urgenza nei quali la proposta può essere sottoposta direttamente agli Organi di Ateneo.

b) Organi di Ateneo

Acquisito il parere non vincolante della Commissione Partecipate, la proposta di adesione o costituzione è sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo delibera anche in ordine agli eventuali contributi finanziari previsti.

Articolo 4 - Contenuto della proposta di costituzione o adesione

1. La proposta di costituzione o adesione deve necessariamente essere accompagnata da:

a) un piano di fattibilità in cui siano evidenziati, tra l'altro:

- 1) i fini istituzionali dell'Ateneo perseguiti con l'iniziativa, ovvero la strumentalità concreta della partecipazione alle finalità istituzionali dell'Università;
- 2) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, economiche (anche in termini di costi/ricavi attesi) e scientifiche che indirizzano la scelta e i risultati attesi dalla partecipazione;
- 3) la sostenibilità degli oneri economici gravanti sull'Ateneo per la durata della partecipazione;
- 4) i partner (o futuri partner, in caso di ente costituendo);
- 5) eventuale indicazione dei soggetti disponibili a rappresentare l'Ateneo negli organi statutari dell'ente;
- 6) nel caso di adesione a enti già esistenti, il relativo piano finanziario e commerciale.



In caso di soggetti terzi sottoposti a legislazione straniera e costituiti con partner stranieri, il piano di fattibilità deve contenere una valutazione che tenga conto delle difficoltà derivanti dalla legislazione di riferimento e dalla composizione della compagine sociale; potrà essere valutata una partecipazione che non presenti tutti gli elementi di tutela previsti dalle presenti Linee Guida a condizione che non ne infici i principi espressi.

b) lo Statuto (vigente se trattasi di ente già costituito, in bozza definitiva se trattasi di ente costituendo), il quale deve prevedere le seguenti condizioni, se ed in quanto applicabili in relazione alla forma giuridica dell'ente:

- 1) durata certa e garanzia di recesso;
- 2) esplicita previsione di adeguamento di tutti gli atti in relazione alle modificazioni della legislazione di settore, con la messa in atto di tutte le attività necessarie;
- 3) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale e limitazione del concorso dell'Ateneo alla sola quota di partecipazione, sia nel ripiano delle eventuali perdite che in caso di recesso;
- 1) clausole di salvaguardia in tema di responsabilità degli enti partecipati, come meglio esplicitate all'art. 5;
- 2) la rappresentanza dell'Ateneo negli organi di governo della partecipata, nonché in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica;
- 3) clausole di "rinnovo espresso", essendo esclusiva degli organi di governo dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione dell'attività scientifica svolta illustrata, tramite apposita relazione, dai rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi delle suddette entità;
- 4) clausole volte a salvaguardare la competenza dell'Ateneo in materia di modifiche statutarie, ove queste incidano sui caratteri strutturali e funzionali della partecipata stessa, quali:
 - mutamento di forma giuridica,
 - riduzione e/o modifica parziale e/o totale delle prerogative dell'Ateneo,
 - introduzione oneri di partecipazione in capo agli enti partecipanti,
 - aumenti di capitale,



- durata;
 - 5) adozione di un sistema di contabilità economico – patrimoniale al fine di consentire la redazione del Bilancio consolidato (art. 5 comma 4, lett. a L. 240/2010);
 - 6) espressa previsione dell'eventuale partecipazione dell'Università attraverso il comodato di beni, mezzi o strutture o la fornitura di servizi amministrativi;
 - 7) previsione di erogazione, a carico degli enti partecipanti, di contributi iniziali per la costituzione del fondo e/o di eventuali contributi annuali ordinari (nei casi espressamente consentiti dalla legge);
 - 8) garanzia di appropriati strumenti di indirizzo, informazione e verifica sulle attività svolte dagli enti esterni, quali ad esempio l'invio obbligatorio ai partecipanti della documentazione di cui al successivo art. 10;
- c) ogni altro documento utile all'individuazione degli elementi necessari al perfezionamento della partecipazione, ivi compresi eventuali patti parasociali.
2. L'assegnazione di spazi all'interno dell'Ateneo è consentita in casi eccezionali e debitamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole della struttura ospitante e apposita convenzione stipulata fra l'ente terzo e l'Ateneo, nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia; detta convenzione dovrà regolamentare l'uso degli spazi nonché il rimborso dei costi sostenuti globalmente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali, quantificati annualmente e comunicati dagli Uffici preposti di Ateneo.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Gli atti costitutivi degli enti cui l'Università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'Università.
2. Tali enti non possono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.
3. L'Università non assume le obbligazioni di tali enti, né degli altri partecipanti e, pertanto, non risponde verso terzi.
4. È esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dagli enti.



5. Si predilige la costituzione di forme associative a responsabilità limitata, dotate di propria personalità giuridica ed eventuale iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto.

Articolo 6 - Durata dell'impegno

1. L'Ateneo partecipa o aderisce a enti esterni la cui durata sia previamente definita e per i quali eventuali proroghe debbano essere deliberate espressamente dagli organi accademici.
2. La durata certa è correlata a quella dell'attività legata al perseguimento dei fini per i quali l'ente è stato costituito.

Articolo 7 - Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività degli enti istituiti e/o partecipati dall'Università possa, anche potenzialmente, arrecare qualsivoglia pregiudizio all'Università medesima, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, che hanno deliberato in merito alla costituzione o all'adesione alla partecipata, eventualmente consultati i rappresentanti e le strutture coinvolte, deliberano in merito alla soppressione, dismissione, liquidazione, cessione, scioglimento e/o recesso dall'ente partecipato.
2. Costituiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possibili cause di recesso:
 - situazioni di criticità di bilancio;
 - modifiche statutarie in contrasto con la previsione di cui all'art. 4. comma 1, lettera b), punto 7;
 - mancato adeguamento alla normativa vigente;
 - mancato invio della documentazione che consenta il monitoraggio dell'ente, di cui al successivo art. 12;
 - assenza di attività scientifica, qualora costituisca la finalità principale della partecipazione;
 - inerzia amministrativa da parte dell'ente.

Articolo 8 - Rappresentanza negli organi statuari degli enti

1. Agli organi assembleari degli enti partecipati diversi dalle società interviene il Rettore o un suo delegato. La delega non può essere conferita *sine die* né a tempo indeterminato.
2. I rappresentanti negli organi assembleari delle società sono individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione, con propria



delibera, può attribuire al Rettore, o a persona da lui designata, per l'intera durata del proprio mandato, la delega a rappresentare l'Ateneo nelle assemblee delle società a partecipazione pubblica in cui l'Ateneo riveste la qualifica di socio. La delega non può essere conferita *sine die* né a tempo indeterminato.

3. I rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli organismi partecipati sono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per assicurare la coerenza tra le attività nell'ambito di tali organismi e l'attuazione del Piano di programmazione triennale di Ateneo. La durata del mandato dei rappresentanti deve essere conforme a quanto previsto dallo Statuto dell'ente partecipato e, qualora non disciplinata, non potrà comunque mai essere *sine die* né indeterminata.
4. I rappresentanti dell'Ateneo accettano e sottoscrivono le Linee di comportamento per i rappresentanti, allegata alle presenti Linee Guida quale parte integrante e sostanziale, e sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati degli enti partecipati.

La relazione annuale deve essere inviata al Rettore su iniziativa dei rappresentanti entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere, oltre ad un'organica illustrazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento, anche gli elementi utili a porre in evidenza:

- 1 – l'interesse strategico dell'Ateneo a mantenere la partecipazione;
- 2 – la ricaduta concreta della partecipazione sull'Ateneo;
- 3 – le criticità che eventualmente pregiudichino la condizione economico-patrimoniale dell'ente e possano anche solo in ipotesi avere ripercussioni sull'Ateneo.

Articolo 9 - Approvazione modifiche statutarie

1. Le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto degli enti cui l'Ateneo partecipa o aderisce sono approvate dagli Organi che hanno deliberato la partecipazione o adesione.

Articolo 10 - Versamento quote di partecipazione/adesione

1. Gli statuti possono prevedere l'erogazione, a carico degli enti partecipanti, di quote di partecipazione/contributi iniziali per la costituzione del fondo e/o del capitale sociale, nonché di eventuali contributi annuali ordinari.



2. I contributi di cui al comma 1 sono a carico della struttura proponente fatta eccezione per la partecipazione a enti dichiarati d'interesse generale per l'Università con deliberazione degli organi della medesima.

Articolo 11 - Elenco partecipazioni e adesioni a enti esterni e relative nomine

1. È istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 33/2013.

Articolo 12 - Monitoraggio e adempimenti normativi

1. Al fine di assicurare all'Ateneo idonei strumenti di informazione circa le attività degli enti esterni cui partecipa o aderisce, anche ai fini dell'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché dei provvedimenti obbligatori di trasmissione alla Corte dei Conti in tema di partecipate, gli stessi pubblicano sul proprio sito ai sensi del D.lgs. 33/2013 e/o trasmettono annualmente all'Università un resoconto delle attività svolte, i bilanci di previsione e consuntivi, i verbali delle sedute degli organi ed eventuale ulteriore documentazione se richiesta.
2. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi delle partecipate, come ulteriormente indicato nel documento allegato alle presenti Linee Guida, sono tenuti a farsi parte diligente, oltre che nell'invio della relazione annuale di cui all'art. 8, anche nella segnalazione tempestiva e documentata all'Ateneo di ogni atto di straordinaria amministrazione che possa comportare ricadute sull'Ateneo, nonché nel trasmettere agli uffici tutta la documentazione (a titolo esemplificativo: verbali, bilanci, convocazioni, proposte) di cui ai fini del loro incarico vengano a conoscenza e/o in possesso.
3. La documentazione viene esaminata dalla Commissione Partecipate d'Ateneo, che effettua:
 - a) il monitoraggio delle partecipazioni societarie dell'Università degli Studi di Ferrara siano esse societarie, consortili o in altri enti ed organismi di diritto pubblico e privato (Centri interuniversitari, Consorzi e Società partecipate) anche al fine di verificare l'assenza di



conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività previste nei Consorzi;

b) controlli *ex ante* o *in itinere*, quali:

- 1 – analisi economica del soggetto partecipato, in termini di pareggio di bilancio e di sostenibilità economico-finanziaria;
- 2 – analisi giuridica dello statuto, in termini di responsabilità dell'Ateneo soprattutto dal punto di vista della responsabilità patrimoniale;
- 3 – analisi e controllo alle risposdenze legislative delle possibili fasi della partecipazione (soprattutto quella liquidatoria);
- 4 – analisi del partenariato ed elementi di contesto.

La Commissione Partecipate può, a fronte di criticità di particolare rilievo, sia per il punto a) che per il punto b) convocare il rappresentante di interesse.

4. La Commissione Partecipate riferisce gli esiti delle istruttorie di cui al comma 3 al Rettore per le azioni conseguenti. Il Rettore relaziona secondo necessità e almeno annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sull'andamento delle partecipazioni dell'Ateneo.



ALLEGATO 1 – Rappresentanti dell’Università degli Studi di Ferrara presso enti, organismi e soggetti di diritto pubblico o privato - Linee di comportamento

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Ferrara
Via Ariosto, 35
44121 - FERRARA

RAPPRESENTANTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA PRESSO ENTI, ORGANISMI E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO – LINEE DI COMPORTAMENTO.

I rappresentanti dell’Università degli Studi di Ferrara presso consorzi, associazioni, fondazioni, società, centri interuniversitari e ogni altro ente, organismo o soggetto di diritto pubblico o privato devono rapportarsi con l’ente che ne ha deliberato la nomina, nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza, in modo tale da assicurare all’Università il necessario flusso di informazioni, allo scopo sia di garantire il raggiungimento delle finalità che l’Università ha inteso perseguire tramite la propria partecipazione, che di assicurare il necessario coordinamento con l’Università stessa, vale a dire la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in merito alle decisioni dell’ente partecipato, per evitare che l’impegno nell’ente partecipato possa aggravarsi.

In particolare i rappresentanti devono:

- trasmettere all’Amministrazione centrale i bilanci preventivi e consuntivi della partecipata entro 30 giorni dalla loro approvazione;
- consegnare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull’attività svolta nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida in materia;
- trasmettere le eventuali proposte di modifica dello Statuto dell’ente per l’approvazione da parte degli organi collegiali dell’Ateneo, prima della definitiva approvazione da parte dell’ente;
- segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione o criticità che si dovesse verificare nella

gestione al fine di valutare l'opportunità di interventi specifici da parte dell'Ateneo, od un eventuale recesso;

- acquisire preventivamente il consenso dell'Amministrazione su ogni deliberazione che dovesse comportare variazione degli impegni assunti e già in essere con l'Atto Costitutivo e/o con lo Statuto;
- consultare l'Amministrazione in relazione ad atti di maggior rilevanza giuridico-economica (quali acquisti consistenti, assunzioni di personale, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione, ecc.);
- evitare ogni possibile concorrenza tra l'Ateneo che rappresentano e l'istituzione esterna cui partecipano;
- dichiarare l'insussistenza delle fattispecie di inconfiribilità ed incompatibilità contemplate dal d.lgs. 39/2013;
- valutare l'esistenza di un possibile conflitto d'interesse presente in capo al Rappresentante, dandone comunicazione all'Ateneo al fine di adempiere alla disciplina in materia ex art. 2391 c.c.;
- garantire un continuo monitoraggio sul rapporto partecipativo, coordinandosi con gli uffici amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti dall'ufficio che, in tal modo, potrà informare gli organi di Governo dell'Ateneo al fine di deliberare le opportune linee d'azione;
- garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- trasmettere, entro 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee degli organismi di afferenza, copia del relativo verbale della seduta corredata da eventuale apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale.

La documentazione relativa all'ente cui si partecipa andrà indirizzata, in forma scritta tramite e-mail all'Ufficio competente di Ateneo in materia di partecipate.

Nel caso il rappresentante dell'Ateneo non si attenga alle suddette linee di comportamento, gli Organi competenti potranno adottare gli eventuali provvedimenti, anche di revoca della nomina della rappresentanza.

Inoltre, il rappresentante sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti all'Ateneo a causa dell'omessa trasmissione di informazioni relative all'ente partecipato.

Ferrara,

PER ACCETTAZIONE

La/il rappresentante

presso

l'Ente:

Firma